

## 164. SPECIALE COVID

### PARTE DAL 15 GIUGNO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

#### 01. NOZIONE

Con il Provvedimento **0230439/2020** pubblicato il **10 giugno 2020** il Direttore dell'Agenzia entrate detta il via, dal prossimo **15 giugno 2020**, alla richiesta del contributo a fondo perduto da parte delle imprese, il provvedimento è titolato :

**Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**

Ricordiamo che il citato articolo ha previsto l'erogazione di un **contributo a fondo perduto** per i soggetti *esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA*, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi **non superiore a cinque milioni di euro**.

Riepiloghiamo velocemente, anche seguendo gli esiti del Provvedimento direttoriale, la portata della norma.

#### 02. A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO

Il **contributo a fondo perduto** può essere richiesto:

dai **titolari di reddito agrario** di cui all'art. 32 del TUIR con volume d'affari nell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;

**dai soggetti IRES e dagli esercenti attività d'impresa**, con ricavi di cui all'art. 85 comma 1, lett. a) e b), del TUIR, non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

**dagli esercenti arti o professioni** (non iscritti ad ordini con autonoma cassa previdenziale), con ricavi di cui all'art. 54, comma 1 del TUIR, non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare dei ricavi/compensi (o del volume d'affari per i titolari di reddito agrario) **non deve essere ragguagliato ad anno.**

**Il contributo spetta a condizione** che:

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **sia inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, **si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.**

Il contributo spetta **anche in assenza della predetta condizione** ai soggetti che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.**

Il contributo spetta anche ai soggetti che **alla data del 31 gennaio 2020** (data di inizio dello stato di emergenza COVID-19) avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi **i cui stati di emergenza erano ancora in atto.**

In tabella, **dalla pagina successiva,** riportiamo l'elenco pubblicato dall'Agenzia Entrate a titolo indicativo e non esaustivo.

REGIONE	EVENTO CALAMITOSO	COMUNI
EMILIA- ROMAGNA LOMBARDIA VENETO	Eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012	Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Stienta, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda
TOSCANA	Evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze	Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio
ABRUZZO LAZIO MARCHE UMBRIA	<p>Eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.</p> <p>Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</p> <p>Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</p> <p>Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto</p>	<p>Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE)</p> <p>Sub ambito territoriale M.ti Reatini: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel S. Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI)</p> <p>Sub ambito territoriale AP-FM: Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP)</p> <p>Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: Acquacanina (MC); Bolognola (MC); Castelsantangelo N. (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC);</p>

	<p>2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese</p>	<p>Gualdo (MC); Penna S.Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); S. Angelo Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC)          Area Val Nerina:          Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); S. Anatolia Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG)</p>
SICILIA	<p>Evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018</p>	<p>Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea</p>
	<p>Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019</p>	<p>Territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari</p>
MOLISE	<p>Eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018</p>	<p>Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardiafilera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Tavenna</p>
LIGURIA	<p>Dichiarazione dello stato di emergenza a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018</p>	<p>Zone del comune di Genova individuate con decreti n. 15 del 2018 e n. 18 del 2018 del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 DPCM 4/10/2018</p>

### 03. SOGGETTI ESCLUSI

#### Il contributo non spetta, in ogni caso:

ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;
ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020 (salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius titolare di partita IVA prima di tale data)

<b>RICORDA:</b>	<p>I soggetti di cui <b>all'art. 27</b> sono: <i>professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</i> (iscritti alle gestione separata);</p> <p>I soggetti di cui <b>all'art. 38</b> sono: <i>lavoratori dello spettacolo</i>;</p>
-----------------	--

### 04. MISURA DEL BENEFICIO

L'ammontare del contributo **è determinato** applicando **alla differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, **una delle seguenti percentuali** con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto:

<b>20%</b> per i soggetti con ricavi o compensi <b>non superiori a euro 400.000</b> ;
<b>15%</b> per i soggetti con ricavi o compensi <b>superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000</b> ;
<b>10%</b> per i soggetti con ricavi o compensi <b>superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000</b> .

Ovviamente nel rispetto della predetta contrazione dei ricavi o compensi superiore ad un terzo.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari **per un importo minimo:**

**non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche;**

**non inferiore a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, l'Agenzia riporta una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso **il soggetto svolga più attività, il limite dei 5 milioni di euro** per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i **soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali**, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare **l'ammontare del volume d'affari** (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti egli intercalari della dichiarazione IVA.

**Ai fini della compilazione** dei campi riferiti all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi **valgono le seguenti indicazioni:**

devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;

occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/1972, con data aprile;

i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/1972, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;

concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;

nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);

per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà **che l'importo è pari a zero**: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019.

**In tali casi, l'importo del contributo sarà pari a quello minimo previsto.** L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di aprile.

Per soggetti che hanno indicato nell'istanza, barrando le corrispondenti caselle, **di avere iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018** ovvero di **avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi** con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19", il contributo è determinato come segue:

se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);

nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Nel modello andrà indicato il **codice IBAN** identificativo del conto corrente, bancario o postale, **intestato (o cointestato)** al soggetto richiedente.

#### **ESEMPIO:**

Soggetto con volume d'affari 2019: 200.000, fatturato mese aprile 2019: 20.000

Fatturato mese di aprile 2020: 5.000 = Differenza 15.000 (i due terzi del fatturato di aprile 2019 sono 13.333, pertanto il soggetto **ha diritto** al contributo. **In questo caso spetta sulla differenza di 15.000 un contributo pari al 20%, quindi 3.000 euro.**

---

## 05. COME PRESENTARE L'ISTANZA

---

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, **in via telematica**, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

l'applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato;

servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario

Solo nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato è superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it](mailto:Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it).

Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

**Entro 7 giorni** dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Al soggetto richiedente viene inviata una PEC (INI-PEC) contenente l'esito dell'istanza o dell'eventuale rinuncia presentata; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nel proprio Cassetto fiscale.

---

## **06. TERMINE DI PRESENTAZIONE**

---

**L'istanza può essere presentata**

**a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.**

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, l'istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

